



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 05/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2014, n. 2073

Cont. 2500/08/FR - TAR Puglia Bari - Sig.ra G.N. c / Regione Puglia - Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Sig.ra G.N., ha proposto ricorso per riassunzione ex art. 105 c.p.a., innanzi al TAR Puglia Bari, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ovvero emanazione di provvedimento interinale ex art. 3 L. 205/00, della deliberazione di C.C. di Polignano a mare n. 23 del 17.04.1988, avente ad oggetto: "POP1994 - 1999. Porti Turistici - Approvazione progetto definitivo porto turistico "Cala Ponte" a Polignano a Mare, in variante al PRG ed alla variante adottata. Esame delle osservazioni e/o opposizioni ed approvazione definitiva"; della deliberazione di G. M. di Polignano a Mare n. 147 del 29.10.2001, avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo del porto turistico "Cala Ponte" per un importo di Lire 20.783.000.000; del verbale di validazione del progetto di cui innanzi, manoscritto in data 22 ottobre 2001.

Il Servizio Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. AOO_108/0013691 del 25.09.2014, ha confermato l'assenza di interesse da parte della Regione Puglia alla costituzione in giudizio già espressa con note prot. n. 7362 del 11.07.2008 e prot. n. 4604 del 2.03.2014.

Il Presidente, condividendo detto orientamento espresso dal Servizio Demanio e Patrimonio, propone che la Regione non si costituisca nel giudizio di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e

dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- Di non costituirsi nel giudizio proposto dalla Sig.ra G.N. dinnanzi al TAR Puglia Bari per le motivazioni contenute in narrativa;

- Di pubblicare il seguente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
